
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il giudice d'appello, al termine della discussione, può redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza?

Pur consapevole di un'opposta corrente interpretativa, va dato seguito all'indirizzo secondo cui, la norma dell'art. 281-sexies c.p.c. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.5.2015, n. 11153

...omissis...

Con la prima doglianza il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., artt. 99, 100, 112, 115, 116, 281 sexies, 331, 350, 351, 352 e 359 c.p.c., art. 132 disp. att. c.p.c..

Deduce che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere applicabile la disposizione di cui all'art. 281 sexies, sopra citato ad un giudice collegiale. Ciò, peraltro, senza effettuare l'attività di cui agli artt. 350 e 351 c.p.c. e senza disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'xxx. assicurazioni, chiamata in garanzia dal xxxx per essere manlevato in ordine a qualsiasi conseguenza onerosa derivante dall'accoglimento della domanda attrice. Da ciò così continua il ricorrente - sarebbe derivata la nullità della sentenza impugnata.

La doglianza non coglie nel segno e deve essere disattesa.

A riguardo, mette conto di sottolineare che, così come ha già avuto modo di statuire questa Corte, "la norma dell'art. 281-sexies c.p.c. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello" (Cass. n. 2024/2011, n. 23202/2011). Tale orientamento, secondo una più recente decisione, è confermato dall'art. 352 c.p.c., nella nuova formulazione, introdotta dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, che, seppure inapplicabile "ratione temporis", dimostra il "favor" del legislatore per la massima estensione di tale modello deliberativo (Cass. n. 22190/2013). Ciò, in quanto l'adozione del modello decisionale in parola consente una più sollecita definizione della controversia in ossequio al principio della ragionevole durata del processo.

Né può trascurarsi che, anche a voler ritenere l'inapplicabilità dell'art. 281-sexies citato al giudizio di appello, come pure è stato ritenuto da altra corrente giurisprudenziale (v. Cass. n. 6205/2009), secondo un orientamento non condiviso da questo Collegio, la ritenuta nullità del procedimento resterebbe comunque sanata, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, ove, a fronte dell'invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, quest'ultime non si oppongano, nè richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 2, là dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese (v. Cass. n. 22216/2011) oppure la parte ricorrente non abbia comunque dimostrato che dall'illegittima applicazione della norma le sia derivata un'effettiva lesione del diritto di difesa.

Nè a conclusione difforme può portare la considerazione, posta dal ricorrente a base della censura, fondata sul rilievo che i giudici di appello alla prima udienza hanno disposto esclusivamente la discussione orale e dato lettura integrale della sentenza in questione, "omettendo prima di esaminare la richiesta di inibitoria ex art. 351 c.p.c., formulata ritualmente dall'attuale ricorrente avv. M.F. con l'atto di appello e dopo, poi di disporre - ove avessero svolto come dovuto la predetta attività processuale - l'integrazione del contraddittorio nei confronti della "xxxA." chiamata in causa ed in garanzia nel presente giudizio dall'originario convenuto Dott. Bxxxxx per essere manlevato in ordine a qualsivoglia conseguenza onerosa collegata all'accoglimento di ogni domanda

formulata dall'attuale ricorrente avvxxxxxxx originario attore, nel medesimo giudizio col relativo atto introduttivo, e quindi litisconsorte necessario sia sul piano processuale che su quello sostanziale" (v. pagg. 7 e 8 del ricorso).

Ed invero, quanto all'omesso esame della richiesta di inibitoria, deve evidenziarsi come nessun effettivo vulnus sia derivato al ricorrente ove si consideri che la sentenza, resa a seguito della trattazione orale, che ha definito il giudizio di appello a norma dell'art. 281 sexies citato, per il suo carattere sostitutivo ed assorbente, ha rimosso la sentenza di primo grado, prendendone il posto, onde la superfluità di ogni pronuncia sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, proposta ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la quale, avendo natura processuale e contenuto non decisorio, si sarebbe limitata a produrre effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio d'impugnazione.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 331 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assicuratore, va osservato che anche tale rilievo non coglie nel segno, alla luce della considerazione che, nella specie, si tratta di cause che, essendo originariamente scindibili, in caso di rigetto della domanda risarcitoria, rimangono tali anche in sede di appello.

Ed invero, in caso di chiamata in garanzia impropria, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, benchè proposte all'interno di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili; ne consegue che, se manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l'impugnazione sulla domanda principale, il giudicato che si forma sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed il chiamato può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso (Cass. n. 2557/2010, Cass. n. 1680/2012).

Passando alla seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 2732, 2043 e 1173 c.c., R.D. n. 267 del 1942, art. 27, artt. 99, 100, 115 e 116 c.p.c., va rilevato che, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata è censurabile per aver trascurato che il M. era legittimato a chiedere l'accertamento in via giudiziale della responsabilità del curatore del fallimento, tenuto a porre in essere ogni attività utile diretta a preservare il patrimonio sociale anche a garanzia della partecipazione di ciascun socio, per cui il giudice del merito era tenuto a compiere ogni utile verifica in merito.

Anche tale censura è infondata. Ed invero, è principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, quello secondo cui "qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito (Sez. Un. n. 27364/2009).

Giova aggiungere che, più recentemente, la Corte di legittimità in linea con la precedente decisione ha statuito che "l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio

sociale, giacché l'art. 2395 c.c., esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delib. assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore (Cass. n. 4548/2012).

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali, ed Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 febbraio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
